

Schweizerischer Gehörlosen Sportverband
Fédération Sportive des Sourds de Suisse
Federazione Sportiva dei Sordi della Svizzera

PC-Konto: 60-12639-8



STATUTO

FEDERAZIONE SPORTIVA DIE SORDI DELLA SVIZZERA (SGSV-FSSS)

(L'indicazione maschile si riferisce sempre ai due sessi)

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E OBIETTIVI

1.1 Denominazione

Con il nome

SCHWEIZERISCHER GEHÖRLOSEN SPORTVERBAND (SGSV-FSSS)

FEDERATION SUISSE SPORTIVE DES SOURDS (SGSV-FSSS)

FEDERAZIONE SVIZZERA SPORTIVA DEI SORDI (SGSV-FSSS)

esiste un'associazione così come intesa dagli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CCS).

1.2 Sede

La sede della federazione si trova a Zurigo.

1.3 Neutralità

La SGSV-FSSS è politicamente e confessionalmente neutra.

1.4 Appartenenza della SGSV-FSSS

La SGSV-FSSS è membro dell'International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) nonché della European Deaf Sport Organization (EDSO) e riconosce gli statuti di tali organizzazioni.

Essa è membro collettivo della PluSport Sport Andicap Svizzera.

1.5 Obiettivo

La SGSV-FSSS ha come obiettivo la promozione dello sport per non udenti in Svizzera, nonché il rafforzamento sportivo ed etico dei membri delle associazioni aderenti e dei membri collettivi. La federazione persegue scopi ideali e di utilità pubblica, ma non finalità commerciali.

1.6 Raggiungimento dell'obiettivo

Per il raggiungimento di questo obiettivo, la federazione si dedica ai seguenti compiti:

- Tutela e incoraggiamento degli interessi e degli sforzi nelle federazioni superiori / nelle associazioni subordinate,
- Svolgimento di corsi e campi di allenamento,
- Promozione dell'attività sportiva delle associazioni di membro e di membri collettivi,
- Organizzazione di campionati svizzeri e di competizioni nazionali ed internazionali.

ART. 2 APPARTENENZA

2.1 Appartenenza

Tutte le associazioni di sordi della Svizzera e del Principato del Liechtenstein i cui membri praticino attività sportive possono diventare membri della SGSV-FSSS. Può però essere ammessa in qualità di membro una sola associazione per la stessa città o località maggiore.

2.2 Domanda di appartenenza

Le associazioni che fanno domanda di ammissione alla SGSV-FSSS devono presentare una domanda scritta alla segreteria della SGSV-FSSS, allegandovi i loro statuti, nella quale chiedono l'ammissione alla SGSV-FSSS. La segreteria verifica la documentazione.

L'assemblea dei delegati decide in merito all'ammissione.

2.3 Membri collettivi

Inoltre possono essere ammessi come membri collettivi istituzioni, fondazioni e associazioni, qualora interessate allo sport per i non udenti. Esse possono partecipare con un voto all'assemblea dei delegati e anche presentare istanze all'assemblea dei delegati.

2.4 Indipendenza

Resta garantita l'indipendenza interna delle associazioni membro e dei membri collettivi.

2.5 Obblighi delle associazioni membro e dei membri collettivi

Le associazioni membro e i membri collettivi si impegnano:

- a sottostare agli statuti e dalle regolamentazioni della SGSV-FSSS,
- a supportare la federazione in tutti i suoi sforzi,
- a osservare le regole dei campionati svizzeri e dei tornei e
- a osservare le deliberazioni della federazione.

2.6 Recesso delle associazioni membro e dei membri collettivi

La dichiarazione di recesso può avvenire entro un anno, rispettando un periodo di preavviso di un mese, al più tardi entro fine novembre, tramite lettera raccomandata alla segreteria della SGSV-FSSS.

2.7

Esclusione

Le associazioni membro e i membri collettivi che non rispettino i loro doveri statutari o che svolgano attività contrarie agli interessi della SGSV-FSSS possono essere esclusi dalla federazione dall'assemblea dei delegati.

2.8

Posizione delle associazioni membro e dei membri collettivi receduti

Le associazioni membro e i membri collettivi receduti o esclusi dalla SGSV-FSSS non hanno alcun diritto ad una parte del patrimonio della federazione. Essi devono adempiere ai loro oneri sorti nel corso della loro appartenenza alla federazione.

2.9

Soci onorari

Possono essere nominati soci onorari persone che si siano dimostrate particolarmente meritevoli per ciò che concerne la SGSV-FSSS in generale.

ART. 3

LINGUE

3.1

Comunicazione

Le lingue ufficiali e scritte della SGSV-FSSS sono: tedesco, francese ed italiano. La lingua di lavoro del consiglio esecutivo sono le lingue dei segni svizzere, il tedesco, il francese e l'italiano. I rappresentanti delle associazioni membro e dei membri collettivi possono esprimersi in una lingua a loro scelta.

3.2

Traduzioni / correzioni

Ogni associazione membro e membro collettivo provvede autonomamente alle traduzioni e alle correzioni nella propria lingua. Su richiesta il consiglio esecutivo può autorizzare lavori di traduzione per le associazioni membro e per i membri collettivi.

ART. 4

ORGANI

4.1

Organi

Gli organi della federazione sono:

- L'assemblea dei delegati (AD)
- La conferenza SGSV-FSSS (CS)
- Il consiglio esecutivo (CE)
- La segreteria (SGR)
- I reparti sportivi
- la commissione di sport di competizione (CSC)
- Il comitato regionale dello sport di massa (CR-SP)
- altri commissioni

ART. 5

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

5.1

Assemblea dei delegati

L'AD è l'organo superiore della SGSV-FSSS. Ad essa sono attribuite le seguenti competenze:

1. Delibera del protocollo dell'ultima assemblea dei delegati
2. Approvazione dei rendiconti annuali
3. Approvazione del conto annuale dopo la messa a conoscenza della relazione dell'ufficio di controllo
4. Elezione del presidente
5. Elezione degli altri membri del consiglio esecutivo
6. Deliberazione sulle linee guida
7. Deliberazione sul budget
8. Deliberazione sui contributi e sulle quote
9. Deliberazione sulle domande
10. Deliberazione su ammissioni ed esclusioni di associazioni membro e membri collettivi
11. Deliberazione su contratti ed accordi con altre federazioni
12. Elezione di soci onorari
13. Concessioni di grazia
14. Modifiche degli statuti e deliberazioni sullo scioglimento della federazione
15. Deliberazione su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte dal consiglio esecutivo affinché prenda le relative decisioni

5.2

Diritto di partecipazione

- a) Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'AD delegati i direttori dei reparti sportivi ed i delegati designati dalle associazioni membro e dai membri collettivi. I membri del CE, i membri onorari e il presidente onorario non sono autorizzati di votare.
- b) Ogni associazione membro della SGSV-FSSS delega come rappresentanti il
 - fino a 100 soci: 2 aventi diritto al voto
 - 101 a 200 soci: 3 aventi diritto al voto
 - Oltre 201 soci: 4 aventi diritto al voto
- c) Ogni membro collettivo: 1 avente diritto al voto

5.3

Deliberazione

- a) L'AD è in numero legale quando siano presenti i 2/3 dei delegati possibili.
- b) L'assemblea dei delegati delibera:
 - con la maggioranza semplice dei voti su tutte le questioni che non richiedano la maggioranza qualificata
 - con i due terzi dei voti sulle esclusioni dei membri, sulle linee guida, sulla nomina di soci onorari e delle modifiche degli statuti. Le votazioni e le elezioni sono pubbliche, a meno che non venga pretesa la votazione segreta dalla maggioranza semplice dei delegati presenti.
- c) In caso di parità di voti decide il presidente.

5.4

Elezioni

Le elezioni avvengono nel primo scrutinio a maggioranza assoluta, nel ballottaggio a maggioranza relativa. Fra candidati con lo stesso numero di voti nel ballottaggio si decide a sorteggio.

5.5

Assemblea ordinaria dei delegati

- a) L'assemblea ordinaria dei delegati si tiene a marzo o ad aprile. Essa viene convocata dal consiglio esecutivo.
- b) Le convocazioni per i delegati devono essere inviate almeno trenta giorni prima dell'assemblea dei delegati, allegandovi l'ordine del giorno.

5.6

Istanze

Le istanze all'AD devono essere fatte pervenire per iscritto alla segreteria della SGSV-FSSS almeno sessanta giorni prima dell'assemblea dei delegati. Sono autorizzati:

- il consiglio esecutivo
- i reparti sportivi
- le associazioni membro
- i membri collettivi.

Le istanze vengono presentate attraverso le associazioni membro / membri collettivi (di volta in volta con due firme, quella del presidente ed una di un membro del comitato direttivo).

5.7

Direzione

L'AD viene presieduta dal presidente e in caso di suo impedimento dal primo vicepresidente del CE.

5.8

Assemblea straordinaria dei delegati

Il CE è tenuto a convocare una AD straordinaria dei delegati quando ciò venga richiesto da un quinto delle associazioni membro e dei membri collettivi. Per la convocazione valgono le scadenze ordinarie.

5.9

Lingue

Le lingue ufficiali scritte dell'assemblea dei delegati sono: tedesco e francese. Le lingue orali sono: lingua dei segni, tedesco, francese ed italiano.

5.10

Indennità

L'indennità dei delegati riguarda le associazioni membro e i membri collettivi.

ART. 6

CONFERENZA SGSV-FSSS

6.1 Conferenza SGSV-FSSS

La conferenza dei presidenti si svolge di regola in settembre o ottobre.

6.2 Convocazione

La CS viene convocata dal CE.

6.3 Diritto di partecipazione

Se un presidente di un'associazione membro e di un membro collettivo è impossibilitato, deve prevedere un rappresentante. Il consiglio esecutivo può invitare ulteriori ospiti.

6.4 Diritto di voto

Ogni associazione membro e membro collettivo ha un voto.

6.5 Competenza

Rientrano nei compiti della CS:

- a) Presentazione e deliberazione sul programma annuale
- b) Proposta di persone indicate per l'elezione nel CE all'AD
- c) Formulazione di opinioni su questioni urgenti o importanti da presentare nel corso della successiva AD. Possono essere eseguite esclusivamente votazioni consultive
- d) Individuazione dei punti da trattare non regolarmente inclusi nell'ordine del giorno

6.6 Articoli applicabili

Per la CS valgono anche gli articoli: 5.3a, 5.6, 5.7, 5.9 e 5.10.

ART. 7

CONSIGLIO ESECUTIVO

7.1 Composizione del CE

Il CE è composto da cinque a sei membri. Le minoranze linguistiche devono essere rappresentate, qualora possibile, con un membro che parli italiano e due che parlino francese:

- Presidente
- I vicepresidenti (uno proveniente dalla Svizzera tedesca ed uno dalla Svizzera francese o italiana)
- Le diverse competenze (finanze, sport agonistico, sport di massa, nuove generazioni, formazione e media) vengono assegnate ai membri, da quattro a sei. Ad eccezione del presidente, che viene eletto dall'AD, il CE si costituisce da sé

Il direttore prende parte con voto consultivo, alle sedute del CE.

7.2 Mansioni e competenze

Il CE è l'organo di gestione della SGSV-FSSS. Esso prepara le deliberazioni dell'AD e provvede alla loro esecuzione. Esso rappresenta la SGSV-FSSS verso l'esterno. Sono di sua competenza tutte le questioni non riservate per legge o per statuto ad un altro organo:

- Determinazione della struttura organizzativa della SGSV-FSSS, degli ambiti di lavoro e dell'autorizzazione alle firme (ad eccezione dell'art. 7.5)
- Nomina del direttore
- Nomina delle delegazioni per le Deaflympics, campionati mondiali e campionati europei
- Nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni permanenti
- Impiego di gruppi di lavoro e di progetto
- Fissazione degli obiettivi di pianificazione a medio e lungo termine
- Autorizzazione dei progetti e dei piani d'azione
- Cura dei rapporti con le associazioni membro, con le federazioni/istituzioni nazionali, con le organizzazioni internazionali e con gli enti privati
- Emanazione di regolamenti

Nomina di rappresentanti della SGSV-FSSS in altre organizzazioni e collegi. Per la consultazione delle associazioni membro e dei membri collettivi vengono indette conferenze SGSV-FSSS.

7.3 Durata della carica

I membri del CE vengono eletti con durata triennale. Essi possono essere rieletti un numero di volte illimitato. Il presidente e i due vicepresidenti devono essere svizzeri e non udenti.

7.4

Deliberazioni

Il CE si riunisce su convocazione del presidente, in caso questi sia impossibilitato su invito del vicepresidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri, nella frequenza richiesta dalle questioni da trattare. E' ammessa la deliberazione mediante circolazione degli atti, a meno che un membro non pretenda la discussione in una seduta. Il CE è in numero legale quando sono presenti più della metà dei membri del consiglio. (In caso di deliberazioni mediante circolazione degli atti devono rispondere tutti i membri.)

7.5

Autorizzazione alla firma

7.6

Onorari e spese

I gettoni di presenza e le spese del CE sono a carico della cassa della federazione.

ART. 8

SEGRETERIA

8.1

Segreteria

La SGSV-FSSS può assumere più persone.

- a) Il rapporto di assunzione degli impiegati viene regolamentato attraverso un contratto di lavoro scritto. I contratti di assunzione vengono elaborati dalla segreteria
- b) Le mansioni e le attività degli impiegati vengono stabiliti tramite specifiche
- c) Il personale deve imparare e padroneggiare la lingua dei gesti

Il luogo di lavoro è nella segreteria della SGSV-FSSS. Per persone con un lavoro ridotto possono essere presi accordi speciali.

8.2

Organizzazione

La segreteria della SGSV-FSSS deve sottostare alle istruzioni e al controllo del consiglio esecutivo, rappresentato dal presidente. Il consiglio esecutivo stabilisce la struttura organizzativa della segreteria della SGSV-FSSS.

8.3

Mansioni

La segreteria della SGSV-FSSS supporta gli organi, le associazioni membro e i membri collettivi della SGSV-FSSS nell'adempimento delle loro mansioni.

8.4

Direttore

Il direttore viene nominato dal CE. Egli guida la segreteria e prende parte alle sedute e riunioni del CE, dei reparti sportivi, delle assemblee dei delegati e della conferenza dei presidenti con voto consultivo. Lì egli può presentare istanze/proposte.

8.5

Commissione di sport di competizione

La CSC è composta dai membri seguenti:

- Direttore dello sport di competizione Plusport
- Segreteria SGSV-FSSS
- Rappresentante degli atleti

La CSC deciderà in base al procedimento di selezione della partecipazione, al CE, CM e deaflympics. La CSC fissa i contributi di successo per il CM/CE e i Deaflympics. La CSC adatta i contributi di successo almeno ogni 4 anni.

ART. 9

REPARTI SPORTIVI / COMMISSIONI

9.1

Direttori / allenatori dei reparti sportivi

I direttori e gli allenatori dei reparti sportivi vengono eletti dalla segreteria SGSV-FSSS in base al fabbisogno. Costoro lavorano in collaborazione con la segreteria SGSV-FSSS. La sfera di competenza è fissata per contratto.

9.2

Rendiconti

I direttori dei reparti sportivi o le commissioni presentano alla segreteria della SGSV-FSSS il 15 dicembre di ogni anno un rendiconto annuale per l'assemblea dei delegati.

9.3

Contratto su base forfettaria

I direttori dei reparti sportivi e gli allenatori ricevono dalla segreteria della SGSV-FSSS un contratto su base forfettaria (incluso un regolamento spese e le specifiche).

ART. 10

UFFICIO DI REVISIONE

- 10.1 Ufficio di revisione**
L'AD elegge annualmente con la possibilità illimitata di rielezione due revisori dei conti o una società fiduciaria, che faccia parte della camera fiduciaria e di revisione svizzera in qualità di ufficio di revisione. Questo ufficio di revisione deve verificare il conto annuale e l'intera gestione patrimoniale. Esso fa un rendiconto scritto all'AD.
- 10.2 Scadenza**
La segreteria SGSV-FSSS presenta il conto annuale, assieme a tutta la relativa documentazione, ai revisori dei conti almeno sei settimane prima dell'assemblea dei delegati.
- 10.3 Controllo Interno**
- a) Il controllo interno serve per garantire un'attività della federazione legittima, efficace ed effettiva, per la protezione del patrimonio della federazione, la prevenzione, la scoperta e correzione dei difetti e d'irregolarità, per la correttezza e la completezza del conteggio, così come per garantire un rapporto affidabile e opportuno.
 - b) L'organizzazione e il controllo interno della SGSV-FSSS sono responsabilità del CE. Esso viene sostenuto nella sua funzione principale e nel compito di sorveglianza da una revisione interna e da un controllo costante dell'attività della federazione. Stabilisce statutariamente la sua funzione, l'organizzazione, lo svolgimento delle attività e i rapporti.
 - c) Le associazioni membra sono responsabili nei confronti della SGSV-FSSS per quanto riguarda le loro prestazioni nello sport praticato dai sordi che sono sostenute con contributi finanziari della SGSV-FSSS e devono provare la quantità e qualità delle loro prestazioni.
 - d) Gli indicatori, i numeri distintivi, le norme e i termini per la registrazione e la prova della prestazione da parte delle associazioni membra, nonché l'esame nel quadro del controllo interno della SGSV-FSSS sono determinati dal CE. Il CE ordina dei controlli regolari sul posto sulla prestazione dei servizi dal punto di vista quantitativo e qualitativo da parte del personale proprio qualificato o personale qualificato da terzi.
 - e) Se un'associazione membra non rispetta in tempo utile i suoi obblighi per il censimento e la prova della prestazione, viene effettuato un controllo straordinario sul posto da parte del consiglio esecutivo i cui costi sono a carico delle associazioni membra.
- ART. 11 AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**
- 11.1 Amministrazione della giustizia**
I provvedimenti disciplinari possono essere imposti alle associazioni solo nel momento in cui esse abbiano violato gli statuti o i regolamenti o qualora esse non abbiano rispettato le mansioni della SGSV-FSSS. I dettagli vengono stabiliti in un regolamento a parte.
- ART. 12 FINANZE**
- 12.1 Anno contabile**
Il conto annuale viene chiuso annualmente il 31 dicembre. L'anno associativo corrisponde all'anno solare.
- 12.2 Entrate**
Le entrate della SGSV-FSSS consistono in:
1. Quote associative ordinarie e straordinarie
 2. Canoni per licenze e autorizzazioni
 3. Sovvenzioni e contributi della Confederazione e di altre istituzioni
 4. Rendite patrimoniali
 5. Forniture di fondi
 6. Donazioni
 7. Proventi derivanti da iniziative secondo le linee guida
 8. Introiti vari
- 12.3 Responsabilità**
La responsabilità finanziaria della SGSV-FSSS è limitata al patrimonio della federazione. E esclusa ogni responsabilità personale delle singole associazioni membro e dei membri collettivi.
- ART. 13 REVISIONE DEGLI STATUTI**

13.1 Revisione degli statuti

I presenti statuti possono essere rivisti parzialmente o totalmente da un'assemblea ordinaria o straordinaria dei delegati con una maggioranza di 2/3. Ogni istanza di modifica deve essere comunicata per iscritto ai membri otto settimane prima dell'assemblea dei delegati.

ART. 14 SCIoglimento

14.1 Deliberazione

Lo scioglimento della SGSV-FSSS può essere deliberata solo da un'assemblea straordinaria dei delegati convocata espressamente a tale scopo con quattro settimane di anticipo.

14.2 Utilizzo del patrimonio della federazione

I fondi residui dopo lo scioglimento devono essere trasferiti ad un'organizzazione di auto-aiuto di utilità pubblica per non udenti, che deve utilizzare il patrimonio a scopi di incentivazione dello sport. E' esclusa una distribuzione fra i membri, a meno che non si tratti di persone giuridiche che siano a loro volta di pubblica utilità.

ART. 15 CLAUSOLE FINALI

15.1 Lingue

La versione tedesca degli statuti vale come testo originale ed ha la priorità in caso di differenze linguistiche e problemi interpretativi. In caso di dubbi per ciò che concerne il significato o l'interpretazione di questi statuti o in caso di contraddizioni di questi statuti, ha la precedenza la versione tedesca.

15.2 Entrata in vigore

Questi statuti sostituiscono gli statuti del 19 Marzo 2016 (ultima versione) e sono immediatamente in vigore.

Presidente SGSV-FSSS

Direttore SGSV-FSSS

Toni Koller

Roman Pechous

Segreteria SGSV-FSSS

14 aprile 2018